



COMUNE DI CODEVILLA
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI**

Approvato con deliberazione del Consigli Comunale n. 49 del 22/12/2025

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disciplina del servizio

Articolo 2 - Definizione del servizio

CAPO II: CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Articolo 3 - Titolo per l'esercizio del servizio

Articolo 4 - Cumulo dei titoli

Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche d'esercizio

Articolo 6 - Contrassegni e documenti per la circolazione

Articolo 7 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

Articolo 8 - Determinazione del numero e del tipo dei veicoli da destinare al servizio

CAPO III: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 10 - Impedimenti soggettivi

CAPO IV: MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Articolo 12 - Contenuti del bando di concorso

Articolo 13 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Articolo 14 - Titoli di preferenza per l'assegnazione dell'autorizzazione

Articolo 15 - Rilascio delle autorizzazioni

Articolo 16 - Validità delle autorizzazioni

Articolo 17 - Inizio e sospensione del servizio

CAPO V: MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 18 - Trasferimento per atto tra vivi

Articolo 19 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

CAPO VI: COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 20 - Collaborazione familiare

CAPO VII: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 21 - Obblighi dei conducenti

Articolo 22 - Diritti dei conducenti

Articolo 23 - Divieti per i conducenti

Articolo 24 - Interruzione del trasporto

Articolo 25 - Responsabilità del titolare

CAPO VIII: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 26 - Caratteristiche dei veicoli

Articolo 27 - Sostituzione del veicolo

Articolo 28 - Controllo dei veicoli

Articolo 29 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

Articolo 30 - Tariffe

Articolo 31 - Reclami ed esposti

CAPO IX: VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 32 - Vigilanza

Articolo 33 - Sanzioni

Articolo 34 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 35 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

Articolo 36 - Sospensione cautelare dal servizio

Articolo 37 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

Articolo 38 - Decadenza dell'autorizzazione

Articolo 39 - Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

Articolo 40 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Articolo 41 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disciplina del servizio

1. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti sono esercitate al fine di realizzare una funzione complementare e integrativa del trasporto pubblico non di linea con altre forme di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.

2. Il servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti, è disciplinato dalle seguenti disposizioni normative, in forma non esaustiva:

- Legge 15/01/1992, n. 21 e ss.mm.ii. (Legge quadro per il trasporto pubblico non di linea);
- T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773);
- D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada) e il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- D.M. 15/12/1992, n. 572 concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;

- Legge 5/2/1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- D.M. 20/04/1993, concernente la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- L.R. 14/07/2009, n. 11 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di trasporto);
- D.P.R. 19/12/2001, n. 481 (regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente);
- Legge 7/8/90, n. 241 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n. 267 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Circolare del Ministero dell'Interno del 5 maggio 2025, protocollo 13498, avente il seguente oggetto: Legge 16 dicembre 2024, n. 193. Modifiche in materia di autoservizi pubblici non di linea. Taxi e NCC;
- Disposizioni regionali in materia, ivi comprese le Linee guida della Regione Lombardia approvate il 5 settembre 2023 e gli indirizzi della riforma 2025 sul trasporto pubblico non di linea;
- 3. A decorrere dal 3 gennaio 2025, per ogni servizio è obbligatorio l'utilizzo del foglio di servizio elettronico secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 4. Dal 1° aprile 2025, i titolari di autorizzazione devono risultare iscritti al Registro Elettronico Nazionale per Taxi e NCC (RENT), ai sensi del D.M. 203 del 2 luglio 2024.

Articolo 2 - Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica, che avanza presso la sede o la rimessa del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
2. Il servizio si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui all'art. 7.
3. Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse.
4. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile disporre di ulteriori rimesse nel territorio della Provincia in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti.
5. È vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dal successivo articolo 7.
5. I titolari delle autorizzazioni possono effettuare trasporti sia in tutto il territorio italiano, sia fuori del territorio italiano.

CAPO II: CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 3 - Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della Legge 21/92, rilasciata dal Comune.
2. L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della sopracitata legge. Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.a., S.r.l. etc.), le autorizzazioni devono sempre essere intestate a singole persone fisiche anche laddove siano conferite alla società in qualità di dotazione d'impianto.

3. È consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 7 della Legge 21/92.
4. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
5. Le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli artt. 19 e 20 del presente regolamento.
6. Le autorizzazioni sono registrate separatamente in distinti schedari attribuendo ad ognuna di loro un numero progressivo di esercizio che la contraddistingue.
7. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Articolo 4 - Cumulo dei titoli

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. È vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio di noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.
3. In capo ad uno stesso soggetto è invece ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura. In questo caso la rimessa deve avere una superficie utile a contenere tutti i veicoli in uso al soggetto per l'attività in esame.

Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo sostituto dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 e in regola con le disposizioni vigenti in materia previdenziale.
2. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, altresì, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa
3. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21 e dalle direttive regionali.
4. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
5. Il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente deve trasmettere all'ufficio comunale competente: elenco dei dipendenti, collaboratori familiari, collaboratori o sostituti impiegati nella guida dei mezzi, contenente i dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno.
6. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
7. In caso di conferimento, la gestione economica dell'attività autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
8. Il conferimento è consentito previa verifica, effettuata dall'ufficio competente, dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
 - b) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;
 - c) copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
9. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta con annotazione mediante appendice di autorizzazione.

10. Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare non esercita la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21.

11. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Art. 6 - Contrassegni e documenti per la circolazione

1. Ogni autoveicolo in servizio di noleggio con conducente mediante autovettura deve portare sulla parte anteriore e posteriore del mezzo una targhetta fornita dal Comune riportante la dicitura "NCC" inamovibile, con stemma del Comune e numero progressivo.

2. Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dal vigente Codice della Strada, l'autorizzazione comunale ed il tariffario esposto in maniera facilmente visibile.

Articolo 7 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta del Responsabile del servizio, qualora il titolare di autorizzazione presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o dell'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Determinazione del numero e del tipo dei veicoli da destinare al servizio

1. Il numero dei veicoli per il servizio di noleggio con conducente fino a 9 posti, con riferimento all'art. 51 della L.R. 11/2009, è attualmente fissato in n. 5 autorizzazioni.

2. Al Responsabile del servizio sono demandate le comunicazioni, in relazione ad eventuali fenomeni di incremento della mobilità o eccedenze del contingente, di cui all'articolo 7, comma 5, della Legge Regionale n. 20/95.

CAPO III: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) essere iscritto nei ruoli provinciali per conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 e successive modificazioni e integrazioni, non necessariamente della Provincia di appartenenza del Comune;
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 10;
- d) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in *leasing*) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione (acquisibile anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione). Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
- e) avere una sede operativa o una rimessa, da intendersi quale locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito a noleggio con conducente all'interno del Comune (acquisibile anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione). L'idoneità della rimessa è accertata riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio e ad ogni altra eventuale normativa attinente;

- f) non avere trasferito ad altri nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della domanda, autorizzazione rilasciata sia dal Comune di Codevilla che da altro Comune;
 - g) non essere titolare di licenza di taxi;
 - h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge (stipulabile successivamente al rilascio dell'autorizzazione);
 - l) non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
 - m) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri Comuni.
2. Per l'esercizio dei servizi di noleggio con conducente è altresì richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera b), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale.
4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Articolo 10 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - Legge 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - Legge 31.05.65 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
 - Legge 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
 - Legge 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - Legge 17.1.1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione;
 - g) guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, secondo l'art. 186 del nuovo Codice della Strada;
 - h) guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del nuovo Codice della Strada;
 - i) sospensione della patente di guida;
 - j) l'essere incorso in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.
2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

CAPO IV: MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate per concorso pubblico.
2. Ogni qualvolta si renda necessario assegnare un'autorizzazione, il Responsabile del servizio emette

determinazione mediante la quale approva il relativo bando pubblico, rispettando i conseguenti adempimenti:

- avviso con pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per un minimo di quindici giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda;
- avviso con pubblicazione sul sito internet del Comune;
- avviso con invio alle associazioni di categoria operanti a livello provinciale;
- convocazione della commissione di cui al successivo articolo 13.

3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

4. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando.

5. La graduatoria ha validità triennale decorrente dalla data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

6. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione devono essere inviate con le modalità indicate nel bando e devono contenere l'autocertificazione dei requisiti previsti all'art. 9, comma 1 e 2 del presente regolamento, con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 12 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:

- a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso
- c) elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione
- d) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- e) l'elencazione delle eventuali prove d'esame;
- f) l'indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui al successivo art. 13;
- g) lo schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- h) l'indicazione del termine per la presentazione delle domande.

Articolo 13 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni si provvede alla nomina di una Commissione di concorso.

2. La Commissione è composta da:

- il Responsabile del servizio con funzioni di presidente;
- dal Comandante o da altro membro della polizia municipale;
- da un rappresentante dei titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente mediante autovettura, designato dall'associazione di categoria più rappresentativa in zona.

3. In mancanza della designazione del rappresentante di cui al punto 3 del comma precedente entro il termine perentorio indicato nella lettera di richiesta la nomina dello stesso sarà effettuata dal Responsabile del servizio.

4. Funge da segretario un referente dell'area amministrativa o tecnica del Comune designato dal Responsabile del servizio. La partecipazione alla Commissione è a titolo non oneroso.

5. Per ciascuno dei componenti di cui sopra può essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.

6. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

7. La Commissione è convocata dal Presidente.

Art. 14 - Titoli di preferenza per l'assegnazione dell'autorizzazione

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura costituiscono titoli oggetto di valutazione, secondo i criteri di massima da predeterminarsi dalla Commissione di cui all'art. 13 del presente regolamento, i seguenti:

- Diploma di maturità: punti 2;
- Diploma di qualifica professionale di durata almeno triennale: punti 1;
- Servizio prestato nell'ultimo quinquennio con qualifica di autista nella sola qualità di dipendente di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o taxi: punti 0,5 a semestre fino ad un massimo di 5 punti;
- Servizio prestato nell'ultimo quinquennio con qualifica di autista nella sola qualità di dipendente di un'impresa che gestisce qualsiasi altro tipo di trasporto su strada di merci e o di persone: punti 0,25 a semestre fino ad un massimo di 2,5 punti;
- Conoscenza della lingua straniera inglese: punti 2 (che sarà accertata sulla base di quanto stabilito dalla Commissione);
- Assenza di altre autorizzazioni per NCC auto o autobus: punti 10;
- Residenza da non meno di 5 anni nel Comune di Codevilla: punti 10;
- Residenza da non meno di 5 anni in uno dei restanti Comuni della Provincia di Pavia: punti 5;
- Avere la disponibilità (proprietà, usufrutto o altro diritto reale, affitto, comodato registrato) di autorimessa in Comune di Codevilla alla data di presentazione della domanda: punti 5;
- Avere la disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto di soggetti portatori di handicap: punti 5;
- Disponibilità a fornire servizi gratuiti o a prezzi concordati a favore dell'Amministrazione comunale per finalità istituzionali e sociali, per Km 250 nell'arco di 5 anni: punti 10.

2. La Commissione, una volta concluse la valutazione dei titoli e delle eventuali prove, redige la graduatoria di merito, sulla scorta della sommatoria dei punti attribuiti.

3. A parità di punteggio si procederà a sorteggiare in forma pubblica l'ordine definitivo della graduatoria.

Articolo 15 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del servizio, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'articolo 13, provvede all'assegnazione ed al rilascio del titolo.

2. Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario dell'autorizzazione, deve presentare, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, la documentazione riguardante il possesso dei requisiti e degli elementi di cui agli artt. 9 e 14.

3. In particolare l'assegnatario, sempre entro il predetto termine di 30 giorni, deve fornire la prova di aver attrezzato in questo Comune idoneo locale per la rimessa ed esibire i seguenti documenti:

- carta di circolazione dell'autovettura da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità in *leasing*;
 - certificato di iscrizione al Ruolo Provinciale dei Conducenti di veicoli adibiti ai servizi pubblici non di linea riferito al titolare e/o ai dipendenti, non necessariamente della provincia di appartenenza del Comune;
- contratto di locazione debitamente registrato, nel caso in cui l'edificio in cui viene allestita la rimessa non sia di proprietà;
- planimetria della rimessa con indicate le aree destinate al veicolo e all'attività amministrativa;
- certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, con annotazione antimafia se società.

4. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva previste dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni della Legge 15 gennaio 1992, n. 20 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale.
5. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 30 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 30 giorni.
6. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
7. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e successive norme attuative.

Articolo 16 - Validità delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo e non è sottoposta ad alcuna vidimazione annuale; dovrà essere restituita al cessare dell'attività, per qualunque causa, fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

Articolo 17 - Inizio e sospensione del servizio

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro dell'autorizzazione e iniziare il servizio non oltre 4 mesi a pena di decadenza.
2. Detto termine può essere prorogato dal Responsabile del servizio, per un breve periodo, solo per gravi e giustificati motivi, debitamente documentati.
3. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata al competente ufficio comunale nel termine perentorio di due giorni.

CAPO V: MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 18 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. Il trasferimento dell'autorizzazione è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda ai sensi dei commi 1, 2, 3 del precedente art. 9.
2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con i relativi contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni. Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.
4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.

5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata, la quale potrà ritirare il nuovo titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero dei trasporti e Motorizzazione Civile.
7. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 9 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10 nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Articolo 19 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione di noleggio con conducente possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.
4. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
 - a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata;
 - b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 18, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
 - c) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
 - d) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.
5. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio.
6. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante redatta secondo quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 9 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare.
7. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.
8. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto sino minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

CAPO VI: COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 20 - Collaborazione familiare

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali.
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4, della Legge 15.1.1992 n. 21;
 - b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettere a), b), f) e g) e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9 del presente regolamento;
 - c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21;
 - e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL.
4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e annotato come sopraindicato.

CAPO VII: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 21 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - c) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione;
 - d) presentare il veicolo all'ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto, per le opportune verifiche;
 - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
 - g) essere ordinato e curato nella persona;
 - h) depositare presso gli uffici comunali, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;

- i) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
- j) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
- k) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- m) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
- n) comunicare all'ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
- o) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Articolo 22 - Diritti dei conducenti

1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a) rifiutare il trasporto di animali a meno che la macchina non sia attrezzata per detto trasporto e fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- b) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
- c) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
- d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
- e) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
- f) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto.

Articolo 23 - Divieti per i conducenti

1. È fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:

- a) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
- d) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- e) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- f) trasportare i propri animali;
- g) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
- h) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
- i) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione.

Art. 24 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare unicamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 25 - Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO VIII: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 26 - Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:

- a) essere veicoli destinati al trasporto di persone, aventi un minimo di cinque ed un massimo di nove posti compreso il conducente;
- b) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- c) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- d) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
- e) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1° gennaio 1992;
- f) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
- g) avere la possibilità di caricare gli eventuali bagagli degli utenti trasportati e di contenere una sedia a rotelle ripiegata per persone disabili;
- h) avere il soffitto dell'abitacolo, i rivestimenti laterali, i sedili, gli schienali ed il pavimento in materiale lavabile.

Articolo 27 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare dell'autorizzazione è autorizzato dal Dirigente Responsabile alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art. 26 e necessarie per lo svolgimento dell'attività mediante nulla osta.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

Articolo 28 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento.
2. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio competente della Polizia Municipale, si procede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Dirigente Responsabile dispone la revoca del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art. 37.

Articolo 29 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15.1.1992 n. 21, i servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli.

2. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
3. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

Articolo 30 - Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utente ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa. A richiesta del cliente il titolare di autorizzazione è tenuto ad esibire copia del presente regolamento che deve essere tenuto in autorimessa e sul veicolo.
2. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
3. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente, il trasporto è gratuito anche per i cani dei non vedenti.
4. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento e nel caso di convenzioni con soggetti terzi si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni

Articolo 31 - Reclami ed esposti

1. Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Responsabile del servizio.

CAPO X: VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 32 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente compete agli organi di polizia locale ed agli altri uffici comunali ed agenti di polizia.
2. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

Art. 33 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a) sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 determinate ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
 - b) sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 34 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 689/1981, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione

amministrativa pecuniaria per le seguenti violazioni (cfr. obblighi di cui all'art. 21 e ss. del presente regolamento):

- a) non presentare il veicolo all'Ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto per eventuali verifiche;
- b) non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- c) non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
- d) non tenere nel veicolo l'autorizzazione;
- e) non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f) non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse;
- g) non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap;
- h) chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti;
- i) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
- j) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
- k) tutte le altre violazioni a norme comportamentali o ad adempimenti amministrativi non espressamente sopariportate sono sanzionate.

Articolo 35 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Responsabile del servizio, come segue:

- a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente Ufficio e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente. La sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi;
- b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente Ufficio della Polizia Municipale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
- c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
- d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n.21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
- e) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento;

2. Il Responsabile del servizio, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.

3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio

Articolo 36 - Sospensione cautelare dal servizio

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione sia sottoposto a misura cautelare personale, il Dirigente responsabile può procedere alla sospensione dal servizio.

Articolo 37 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

1. Il responsabile degli uffici, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
 - b) nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del precedente art. 35 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta.
2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. In caso di infrazioni alle norme del presente regolamento, per le quali non sia prevista la revoca, l'autorizzazione può essere sospesa fino a dieci giorni in relazione alla gravità e all'eventuale reiterazione delle infrazioni commesse.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5 della Legge regionale n. 20/1995 per le violazioni in esso contemplate.

Articolo 38 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Il responsabile degli uffici, dichiara la decadenza della licenza o dell'autorizzazione provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 9 del presente regolamento;
 - b) il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento;
 - c) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17 del presente regolamento;
 - d) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - e) morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 19 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal precitato art. 19;
 - f) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
 - g) esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
 - h) sopravvenuta irreperibilità del titolare;
 - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 39 - Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca, previsti dal presente regolamento, nel rispetto delle procedure dettate dalla Legge n. 241/1990, saranno adottati previa formale contestazione delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento, con comunicazione di avvio del procedimento tramite avviso notificato all'interessato, con assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensive o, comunque, per regolarizzare la propria posizione.

Articolo 40 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca del titolo autorizzatorio.

Articolo 41 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento o in contrasto con lo stesso, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m.i. e alla L.R. n. 6/2012 (testo unico delle Leggi Regionali in materia di trasporto).